

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2018, n. 42/R

Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

INDICE:

PREAMBOLO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Capo II

Atti e procedimenti amministrativi

Art. 3 - Ambito di applicazione. Autorizzazione idraulica

Art. 4 - Interventi soggetti ad autorizzazione idraulica

Art. 5 - Modalità e termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione idraulica

Art. 6 - Interventi a difesa dei beni privati

Art. 7 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione idraulica

Art. 8 - Contenuti dell'autorizzazione

Art. 9 - Durata dell'autorizzazione

Art. 10 - Rinnovo

Art. 11 - Obblighi di fine lavori

Art. 12 - Garanzie finanziarie

Art. 13 - Revoca e decadenza

Art. 14 - Autorizzazione provvisoria

Art. 15 - Omologazione

Art. 16 - Termine per la conclusione del procedimento di omologazione

Art. 17 - Attività di vigilanza sull'esecuzione delle opere idrauliche e di bonifica

Art. 18 - Coordinamento tecnico

Art. 19 - Verifiche al termine dei lavori

Art. 20 - Varianti

Art. 21 - Procedimenti connessi

Art. 22 - Sanzione per lavori senza titolo autorizzativo o difformi

Art. 23 - Oneri istruttori

Art. 24 - Modalità di trasmissione delle domande e altre comunicazioni

Capo III

Procedimento per la classificazione delle opere idrauliche e l'acquisizione al patrimonio regionale

Art. 25 - Criteri per l'individuazione della categoria delle opere idrauliche

Art. 26 - Procedura per la classificazione delle opere idrauliche

Art. 27 - Procedura per l'acquisizione di opere idrauliche e di bonifica realizzate da soggetti diversi dalla Regione

Art. 28 - Procedura per l'acquisizione al demanio regionale di opere idrauliche o di bonifica realizzate dalla Regione

Art. 29 - Acquisizione al demanio regionale

Capo IV

Vigilanza e controllo, accertamento e contestazione di violazioni amministrative

Art. 30 - Attività di vigilanza e controllo

Art. 31 - Attività di presidio territoriale idraulico

Art. 32 - Il Presidio Territoriale Idraulico (PTI)

Art. 33 - Contenuti del quaderno di presidio (QdP)

Art. 34 - Caselli idraulici

Art. 35 - Accertamento e contestazione di violazioni amministrative e sanzioni

Art. 36 - Modalità di verifica e accertamento dell'infrazione amministrativa

Art. 37 - Contenuti del verbale di accertamento

Art. 38 - Procedura di contestazione dell'infrazione amministrativa

Art. 39 - Disposizione transitoria per lo svolgimento dell'attività di presidio territoriale idraulico

Art. 40 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

Visto il RD 1775/1933 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.”;

Visto R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”;

Vista la legge del 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 recante “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative”, che disciplina il procedimento sanzionatorio nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato;

Vista la legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua). Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Visto il D.P.G.R. 12/08/2016, n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”

Visto il DPGR 16/08/2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015;

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 5 aprile 2018;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo dell’articolo 17 del Regolamento interno della Giunta Regionale n. 5 del 19 luglio 2016;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 563 del 29 maggio 2018;

Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente” espresso nella seduta del 14 giugno 2018;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 28 giugno 2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2018, n. 796;

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario recepire, dandone attuazione, le finalità ed i contenuti dell’articolo 5 della l.r. 80/2015 e dell’articolo 89 del d.lgs 112/1998, disciplinando in modo esclusivo, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, del servizio di piena e di pronto intervento.

2. In particolare si rende necessario dettare indirizzi e modalità per l’esercizio dell’attività di presidio idraulico, quale insieme delle attività di monitoraggio osservativo, vigilanza e controllo sul reticolo idrografico di cui

all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), nonché sulle opere idrauliche, e le relative pertinenze, da svolgere prima, durante e dopo l'evento di piena al fine di garantire il buon regime delle acque.

3. Occorre chiarire che l'attività di presidio idraulico ricomprende anche le funzioni svolte nell'ambito dell'attività di presidio territoriale idraulico ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile), e che pertanto l'organizzazione funzionale ed operativa del servizio di piena e del pronto intervento idraulico di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669 del 1937 viene definita nell'ambito della suddetta attività.

4. Si rende necessario prevedere che le attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, delegate dallo Stato alla Regione o stabilite con legge regionale, sono svolte dal personale della struttura regionale competente in qualità di autorità idraulica, preposto a tali attività, nelle modalità di cui all'articolo 13 della l. 689 del 24 novembre 1981 "Modifiche al sistema penale". All'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento, ai sensi del sopracitato articolo, possono procedere altresì gli ufficiali di polizia giudiziaria.

5. In particolare si è inteso disciplinare l'attività amministrativa di vigilanza e controllo di polizia delle acque e di polizia idraulica sugli interventi di gestione e trasformazione del suolo in fregio ai corpi idrici e nelle relative aree di pertinenza, nonché sulle aree appartenenti al demanio idrico per quanto non disciplinato dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 12 agosto 2016, n. 60/R.

6. Con il presente regolamento è necessario disciplinare i diversi usi consentiti, in coerenza con le disposizioni statali di polizia idraulica, sulle sponde e gli alvei dei corsi d'acqua; infatti la normativa statale di riferimento risalente al 1904 pur non contemplando in dettaglio tutti gli usi che la società moderna può potenzialmente portare sulle sponde e negli alvei dei corsi d'acqua, prevede il divieto generale di svolgere qualsiasi attività o di realizzare qualsiasi manufatto che possa produrre danno alle opere idrauliche, aumentare le condizioni di rischio idraulico, rendere più disagiati o impedire le attività di controllo, manutenzione ordinaria o straordinaria.

7. E' necessario definire le procedure e le condizioni per il rilascio di autorizzazioni idrauliche, l'omologazione dei progetti di nuove opere idrauliche e modifica di quelle esistenti, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d), della l.r. 80/2015, le modalità di acquisizione delle opere

idrauliche al demanio regionale e le funzioni di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia.

8. In materia di accertamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 della l.r. 80/2015, occorre disciplinare le modalità di verifica e contestazione delle violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel r.d. 523/1904, nel r.d. 1775/1933, nei regolamenti di cui all'articolo 5 della l.r. 80/2015, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione e dagli atti di autorizzazione.

9. Al fine di consentire una rapida attivazione delle procedure previste nel presente regolamento, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Si approva il presente regolamento:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. presente regolamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" disciplina, nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e difesa del suolo:

a) l'attività amministrativa, di vigilanza e controllo di polizia idraulica sugli interventi di gestione e trasformazione del suolo in fregio ai corpi idrici, nonché sulle aree appartenenti al demanio idrico e nelle relative aree di pertinenza per quanto non disciplinato dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della l.r.80/2015);

b) l'attività amministrativa e di vigilanza e controllo di polizia delle acque.

2. Il regolamento definisce, in particolare:

a) le modalità di rilascio di autorizzazioni idrauliche;

b) le modalità di rilascio di omologazioni di nuove opere idrauliche o di bonifica o di modifica a quelle esistenti;

c) l'attività di vigilanza, accertamento, anche nell'ambito del servizio di piena e del pronto intervento idraulico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e irrogazione delle violazioni previste in materia.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, nel rispetto

della normativa comunitaria e statale di riferimento, si definisce:

a) ciglio di sponda: il limite esterno delle sponde fluviali, individuato al di sopra del livello di piena ordinaria dalla rottura di pendenza generata dall'intersezione fra la sponda fluviale - intesa come forma geomorfologica attiva - ed il piano campagna;

b) attività di presidio idraulico: l'insieme delle attività di monitoraggio osservativo, vigilanza e controllo sul reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994) e sulle relative opere idrauliche, nonché sulle aree appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, finalizzata a garantire il buon regime delle acque e il corretto utilizzo della risorsa idrica, il rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle prescrizioni contenute nei disciplinari e relativi atti di concessione o autorizzazione, nonché l'accertamento delle eventuali violazioni di competenza in materia.

c) pronto intervento idraulico: primi interventi urgenti, durante l'evento, di contrasto e prevenzione della pericolosità, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate;

d) Presidio Territoriale Idraulico (PTI): l'ambito territoriale omogeneo individuato con delibera di Giunta in ottemperanza alla Direttiva PCM del 27 febbraio 2004, tenuto conto delle Zone di allerta regionale;

e) sala di presidio territoriale: la centrale operativa volta al coordinamento delle attività di presidio territoriale idraulico di cui all'articolo 31 in caso di evento di piena, così come definite nel quaderno di presidio di cui all'articolo 33;

f) casello idraulico: edificio strumentale allo svolgimento delle funzioni e attività di presidio di competenza regionale, atto a garantire la prossimità di azione e il tempestivo intervento in tempi utili alla gestione dell'evento.

Capo II

Atti e procedimenti amministrativi

Art. 3

Ambito di applicazione. Autorizzazione idraulica

1. L'autorizzazione idraulica è l'atto di assenso ad eseguire opere o a svolgere attività negli alvei, nelle golene, sugli argini dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r.

34/1994), sulle relative aree e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico, nei casi non disciplinati dal d.p.g.r. 60/R/2016.

2. L'autorizzazione idraulica è rilasciata nel rispetto della normativa vigente in materia, previa verifica da parte della struttura regionale territorialmente competente, di seguito denominata struttura regionale, della compatibilità idraulica.

3. La compatibilità idraulica verifica, in particolare, il rispetto delle seguenti condizioni:

a) sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque;

b) non interferenza con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua e compatibilità con la presenza di opere idrauliche;

c) non interferenza con la stabilità del fondo e delle sponde;

d) non aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;

e) non aggravio del rischio per le persone e per l'immobile oggetto dell'intervento.

Art. 4

Interventi soggetti ad autorizzazione idraulica

1. Nelle aree di cui all'articolo 3, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, previa autorizzazione idraulica, sono ammessi i seguenti interventi:

a) variazioni o alterazioni di corsi d'acqua, quali costruzioni di ponti, passerelle, ed in particolare chiaviche, botti, sifoni, travate;

b) acquedotti, metanodotti e altre reti di servizi essenziali;

c) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri ciclopeditoni;

d) taglio e sfalcio della vegetazione sulle aree di pertinenze dei corsi d'acqua;

e) temporanea utilizzazione colturale di terreni posti nelle aree di pertinenza del corso d'acqua;

f) interventi di cui all'articolo 137 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

g) opere a difesa dei beni privati, di cui all'articolo 6;

h) movimentazione di materiale in alveo nel rispetto di cui al d.lgs 152/2006;

i) manifestazioni culturali e sportive;

2. Per i manufatti di cui all'articolo 137 della l.r. 65/2014 è garantita una distanza non inferiore a quattro metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza dal ciglio di sponda.

3. Nei casi in cui gli interventi e la realizzazione delle opere siano oggetto di concessione demaniale ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016, l'autorizzazione idraulica è acquisita nell'ambito del medesimo procedimento di concessione.

Art. 5

Modalità e termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione idraulica

1. L'autorizzazione idraulica è rilasciata con decreto del dirigente della struttura regionale.

2. Il procedimento si conclude entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 6

Interventi a difesa dei beni privati

1. La realizzazione degli interventi a difesa dei beni privati dall'erosione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 12 del r.d. 523/1904, nonché la manutenzione straordinaria degli stessi, qualora non rientri nelle fattispecie di cui al regolamento 60/R/2016, è soggetta ad autorizzazione idraulica.

2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate e mantenute a totale spese del soggetto interessato, proprietario o possessore frontista.

Art. 7

Modalità di rilascio dell'autorizzazione idraulica

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica i soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, le finalità di utilizzo e la durata per la quale viene richiesta l'autorizzazione, secondo la modulistica approvata con decreto del Direttore della direzione competente in materia.

2. Alla domanda sono allegati in particolare:

- a) relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi;
- b) elaborati tecnici in scala adeguata del progetto delle eventuali nuove opere da realizzarsi, che comportino la mutazione dello stato dei luoghi;
- c) relazione tecnica che descriva il progetto specificando le superfici e le eventuali volumetrie, precisando se siano consentiti dalle previsioni dei piani di bacino e dalle normative vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale;
- d) relazione idraulica attestante le condizioni di cui all'articolo 3 comma 3;
- e) documentazione fotografica;
- f) corografia 1:10000 con indicazione del luogo dei lavori;
- g) planimetria su base catastale scala 1:2000;
- h) proposta di piano di manutenzione dell'opera;

i) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.

l) ulteriori elaborati tecnici in relazione alla tipologia del progetto su richiesta della struttura regionale.

3. Il trattamento dei dati personali forniti dal soggetto richiedente l'autorizzazione è finalizzato unicamente all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed è a cura dei funzionari della struttura regionale, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 8

Contenuti dell'autorizzazione

1. Il decreto di autorizzazione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata l'autorizzazione, e contiene, in particolare, i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) la localizzazione e la descrizione delle eventuali opere e/o attività;
- c) i termini entro i quali il titolare dell'autorizzazione dovrà iniziare e ultimare i lavori;
- d) le prescrizioni connesse con l'esecuzione dei lavori
- e) eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata l'autorizzazione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di soggetti terzi;
- f) l'importo dell'eventuale garanzia finanziaria a copertura delle spese di ripristino dei luoghi;
- g) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10;
- h) la durata dell'autorizzazione.

Art. 9

Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori, non può avere una durata superiore a tre anni e può essere rinnovata una sola volta.

Art. 10

Rinnovo

1. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 24.

2. La struttura regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore.

3. Con il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie di cui all'articolo 12, ove richieste.

4. L'autorizzazione può essere rinnovata per un periodo massimo di tre anni.

5. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione non provveda a presentare domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 1, trova applicazione quanto disposto all'articolo 22.

Art. 11

Obblighi di fine lavori

1. Entro sessanta giorni dal termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione, provvede a darne comunicazione alla struttura regionale, attestando che le opere o gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato ed alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo.

2. Ai fini dello svincolo della garanzia finanziaria, ove rilasciata, il settore competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, verifica la conformità dell'opera al progetto autorizzato e ne dispone lo svincolo secondo le modalità di cui all'articolo 12.

Art. 12

Garanzie finanziarie

1. In base al grado di rilievo degli obblighi assunti con l'autorizzazione ed alla particolare tipologia dell'opera autorizzata, a copertura delle spese di ripristino dei luoghi, la struttura regionale valuta se richiedere la costituzione di una garanzia finanziaria, quale condizione per il rilascio del provvedimento di autorizzazione e ne quantifica l'importo.

2. La garanzia finanziaria è costituita previo versamento su conto corrente bancario indicato dalla struttura regionale o mediante garanzie rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

3. Dall'atto di garanzia deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta della struttura regionale ed entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c. e della decadenza di cui all'articolo 1957 c.c.

4. Le garanzie finanziarie di cui al presente articolo, sono dovute anche nei confronti dei soggetti esonerati dal pagamento delle spese istruttorie ai sensi della normativa statale di riferimento, ad esclusione degli enti pubblici.

5. La garanzia finanziaria sarà restituita o svincolata a seguito di attestazione di fine lavori, di cui all'articolo 11, con decreto del responsabile della struttura regionale.

Art. 13

Revoca e decadenza

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la struttura regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento l'autorizzazione per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse.

2. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;
- b) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

3. Al titolare dell'autorizzazione viene data comunicazione della decadenza o della revoca da parte della struttura regionale. Accertati i casi di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, la struttura regionale dispone il ripristino dello stato dei luoghi entro un termine non superiore a centottanta giorni. Nel caso in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione non provveda nei tempi stabiliti al ripristino dello stato dei luoghi, tale ripristino viene effettuato dalla struttura regionale con oneri a totale carico del soggetto inadempiente.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 il soggetto titolare dell'autorizzazione, qualora non abbia terminato i lavori, provvede a darne comunicazione alla struttura regionale attestando lo stato realizzato.

Art. 14

Autorizzazione provvisoria

1. Per opere e/o interventi che rivestono carattere

di particolare urgenza, volti a garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, il soggetto interessato, entro tre giorni, dall'avvio dei lavori ne da comunicazione alla struttura regionale.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato invia la documentazione di cui all'articolo 7.

3. La struttura regionale, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e valutata la compatibilità idraulica delle opere o degli interventi, rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 3, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

4. Il richiedente è obbligato ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di autorizzazione, oppure a demolire le opere in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione idraulica.

5. Nel caso in cui il soggetto non provveda alla comunicazione di avvio dei lavori entro il termine di cui al comma 1 è applicata una sanzione pecuniaria, definita con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 9 della l.r. 80/2015 ed è tenuto, qualora sussistono ragioni di tutela idraulica, al ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi.

Art. 15

Omologazione

1. L'omologazione idraulica, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d), della l.r. 80/2015 è rilasciata con decreto del dirigente della struttura regionale.

2. L'istanza di omologazione è presentata dal soggetto interessato secondo le modalità di cui all'articolo 24.

3. All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di livello definitivo e comunque tali da consentire le necessarie verifiche sul progetto strutturale; a tal fine gli elaborati progettuali relativi alle parti strutturali sono sviluppati con i contenuti previsti dal livello progettuale esecutivo.

All'istanza è altresì allegata la proposta di classificazione dell'opera e la connessa proposta di piano di manutenzione dell'opera medesima.

4. Per le opere idrauliche o di bonifica soggette ad autorizzazione sismica di cui all'articolo 167 della l.r. 65/2014, ubicate in zona ad alta sismicità (zona sismica 2) oppure per le opere idrauliche o di bonifica rilevanti per la pubblica incolumità in zona sismica a bassa sismicità (zone 3 e 4) di cui all'articolo 169 della l.r. 65/2014, la struttura regionale acquisisce specifico parere obbligatorio dalla struttura regionale competente

in materia di sismica, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In tali casi il decreto di omologazione da atto che lo stesso costituisce anche autorizzazione sismica o parere di conformità, di cui agli articoli 167, 168, 169 e 170 della l.r. 65/2014.

5. Per le opere idrauliche o di bonifica, diverse da quelle di cui al comma 4, il parere alla struttura regionale competente in materia di sismica potrà essere comunque richiesto, con le stesse modalità di cui al comma 4, in particolari casi motivati a cura del richiedente.

6. Entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le opere idrauliche e di bonifica rilevanti per la pubblica incolumità, in zona sismica a bassa sismicità (zone 3 e 4) di cui all'articolo 169 della l.r. 65/2014 soggette a parere obbligatorio della struttura regionale competente in materia di sismica ai sensi del comma 4.

7. Prima dell'inizio dei lavori il progetto è integrato con i nominativi dell'impresa esecutrice, del direttore dei lavori e del collaudatore statico e qualora previsto da quello tecnico amministrativo.

8. Ove sia necessario procedere all'acquisizione delle aree mediante procedura espropriativa, ai fini di valutare la coerenza con le finalità del progetto in relazione alla natura dell'opera, ai sensi dell'articolo 10bis della l.r. 30/2005, all'istanza di omologazione è allegato il piano particellare planimetrico e descrittivo, contenente l'indicazione per le singole particelle del beneficiario e del tipo di opera o diritto reale previsto per le stesse.

9. Nei casi di cui al comma 8 l'omologazione da atto del nulla osta di cui all'articolo 10bis della l.r. 30/2005 e contiene le eventuali prescrizioni al fine del rilascio del nulla osta di cui all'articolo 6 della l.r. 77/2004.

Art. 16

Termine per la conclusione del procedimento di omologazione

1. Il procedimento di omologazione si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 17

Attività di vigilanza sull'esecuzione delle opere idrauliche e di bonifica

1. L'attività di vigilanza sulle opere idrauliche e di bonifica in fase di realizzazione delle stesse, anche per gli aspetti strutturali, è di competenza della struttura regionale, che, ove ritenuto necessario, può richiedere il supporto della struttura regionale competente in materia di sismica.

2. L'attività di vigilanza, in caso di esproprio, è altresì finalizzata al rilascio da parte della struttura regionale del nulla osta di cui all'articolo 10 bis della l.r. 30/2005.

Art. 18
Coordinamento tecnico

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, qualora si renda necessario acquisire pareri, nulla osta, e atti di assenso comunque denominati, da parte di altre strutture regionali competenti nelle materie di riferimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r. 80/2015, necessari al rilascio dell'omologazione, la struttura regionale coordina, anche mediante conferenza dei servizi interna, l'acquisizione dei necessari atti che sono rilasciati dalle competenti strutture regionali entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 19
Verifiche al termine dei lavori

1. Il soggetto che ha realizzato l'opera omologata, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo tecnico - amministrativo o di regolare esecuzione delle opere omologate, trasmette alla struttura regionale, ai fini di cui all'articolo 8 della l.r. 80/2015 e dell'articolo 6 della l.r. 77/2004, la seguente documentazione:

- a) certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione;
- b) certificato di collaudo statico;
- c) elaborati grafici rappresentanti lo stato realizzato;
- d) relazione attestante lo stato realizzato;
- e) decreto di esproprio, asservimento o atti di cessione volontaria;
- f) documentazione catastale e ipotecaria comprovante l'avvenuto trasferimento o l'asservimento dei beni in favore della Regione.

2. Il titolare dell'omologazione trasmette l'eventuale atto di approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione delle opere omologate, ovvero ne da comunicazione non appena lo stesso sia divenuto esecutivo.

3. La struttura regionale, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 1, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, convoca il soggetto che ha realizzato l'opera per un sopralluogo congiunto al fine di verificare lo stato dell'opera idraulica o di bonifica realizzata. Del sopralluogo viene redatto un verbale attestante lo stato dell'opera, da conservare agli atti unitamente con il certificato di collaudo.

4. In caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, la manutenzione dell'opera rimane in carico al soggetto che ha realizzato l'opera.

5. In caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 2 è applicata la sanzione di cui all'articolo 22.

6. Ove si sia proceduto all'acquisizione delle aree mediante procedura espropriativa, eseguita in via d'urgenza, entro trenta giorni dall'espletamento delle procedure di registrazione, trascrizione e voltura di cui all'articolo 11 della l.r. 30/2005, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera, trasmette alla struttura regionale:

- a) decreto di esproprio, asservimento o atti di cessione volontaria;
- b) documentazione catastale e ipotecaria comprovante l'avvenuto trasferimento o l'asservimento dei beni in favore della Regione Toscana.

7. Fino alla comunicazione di cui ai commi 1 e 6, la manutenzione dell'opera rimane in carico al soggetto che ha realizzato l'opera omologata.

Art. 20
Varianti

1. Le varianti in corso d'opera ai progetti omologati devono essere preventivamente omologate dalla struttura regionale secondo le modalità di cui all'articolo 15.

2. Le varianti sono omologate entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 15, comma 3.

Art. 21
Procedimenti connessi

1. I progetti delle opere soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" sono procedibili solo a seguito dell'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di assoggettabilità.

2. Nei casi di cui al comma 1 i termini del procedimento di rilascio di omologazione sono sospesi fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità.

Art. 22
Sanzione per lavori senza titolo autorizzativo, o difformi

1. Fatte salve le sanzioni penali, le violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comportano il

pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r. 80/2015.

2. Qualora il trasgressore nelle more del procedimento sanzionatorio e, comunque, entro trenta giorni dall'accertamento della violazione, presenti istanza di rilascio di autorizzazione, può chiedere la sospensione del procedimento del ripristino dello stato dei luoghi.

3. La struttura regionale, verificata la compatibilità idraulica, in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione può autorizzare il soggetto di cui al comma 2 al mantenimento dello stato dei luoghi in conformità alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzatorio medesimo.

Art. 23

Oneri istruttori

1. Gli oneri a carico del richiedente per l'espletamento di istruttorie tecnico- amministrative, rilievi sopralluoghi e accertamenti relativi alle richieste di autorizzazione e omologazione sono stabiliti con deliberazione ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 80/2015.

2. Gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali, sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori.

3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, può determinare le ulteriori categorie di utenti o tipologie di utilizzo esenti dal pagamento degli oneri istruttori.

Art. 24

Modalità di trasmissione delle domande e altre comunicazioni

1. La trasmissione delle istanze e della relativa documentazione tecnica allegata, nonché di ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento è effettuata in modalità telematica alla struttura regionale, fatti salvi i casi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

2. Con decreto del direttore della direzione regionale competente è approvata la modulistica e gli schemi tipo di decreto di cui al presente regolamento.

3. La struttura regionale valuta l'ammissibilità della domanda di cui al comma 1, e, se del caso richiede ulteriori

informazioni e documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell'iter istruttorio, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, la struttura regionale dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell'istruttoria. Per quanto non disposto si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.

Capo III

Procedimento per la classificazione delle opere idrauliche e l'acquisizione al patrimonio regionale

Art. 25

Criteri per l'individuazione della categoria delle opere idrauliche

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera b) della l.r. 80/2015, individua la categoria delle opere idrauliche così come definite negli articoli 5, 7, 9, 11 del r.d. 523/1904, tenuto conto della classificazione delle aree a rischio idraulico così come definite dagli atti di pianificazione di bacino.

Art. 26

Procedura per la classificazione delle opere idrauliche

1. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 6, la Giunta regionale, con deliberazione, classifica l'opera individuando l'ente competente alla manutenzione dell'opera ai sensi della normativa vigente.

2. La struttura regionale trasmette la deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1, al soggetto individuato ai sensi della normativa vigente alla manutenzione e alla gestione dell'opera, allegando il relativo piano di manutenzione.

3. Nelle more della conclusione del procedimento di cui al comma 1, la manutenzione dell'opera rimane in capo al soggetto che ha realizzato l'opera omologata.

Art. 27

Procedura per l'acquisizione di opere idrauliche e di bonifica realizzate da soggetti diversi dalla Regione

1. La struttura regionale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 19 commi 1 e 6, trasmette alla struttura regionale competente in materia di patrimonio, il nulla osta di cui all'articolo 6 della l.r. 77/2004 e la deliberazione della Giunta regionale di classificazione dall'opera medesima, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 19, comma 1 lettere a), b), e) ed f).

2. La struttura regionale entro il termine di cui al comma 2 ha la facoltà di chiedere chiarimenti o integrazioni; in tal caso il procedimento è sospeso sino alla ricezione della documentazione richiesta.

Art. 28

Procedura per l'acquisizione al demanio regionale di opere idrauliche o di bonifica realizzate dalla Regione

1. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, ovvero della stipula dell'atto di cessione volontaria, e completate le operazioni di registrazione, trascrizione e voltura, la struttura regionale, entro quarantacinque giorni, trasmette alla struttura regionale competente in materia di patrimonio, il certificato di collaudo statico, tecnico amministrativo o di regolare esecuzione, il decreto di esproprio o l'atto di cessione, con le visure catastali ed ipotecarie aggiornate, comunicando altresì la classificazione dall'opera di cui alla deliberazione della Giunta regionale.

Art. 29

Acquisizione al demanio regionale

1. La Regione promuove l'acquisizione al demanio regionale delle aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua, o aventi funzione di espansione delle piene, o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua stessi, qualora sia accertata la funzionalità idraulica dei beni da parte della struttura regionale.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, ai fini del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale, possono essere acquisiti al demanio regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione, previa verifica della regolarità urbanistico-edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio ai sensi del "Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, "Legge forestale della Toscana"), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R.

Capo IV

Vigilanza e controllo, accertamento e contestazione di violazioni amministrative

Art. 30

Attività di vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo sul reticolo idrografico e relative opere, nonché sulle aree appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, è finalizzata a garantire il buon regime delle acque e il corretto utilizzo della risorsa idrica, il rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle prescrizioni contenute nei disciplinari e relativi atti di concessione o autorizzazione, nonché l'accertamento delle eventuali violazioni di competenza in materia.

2. Nell'ambito dell'attività di presidio idraulico di cui all'articolo 2, lettera b), sono ricomprese, oltre alle attività di cui al comma 1, le funzioni svolte nell'ambito della più generale attività di presidio territoriale idraulico ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile).

3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dal personale della struttura regionale in qualità di autorità idraulica, preposto a tali attività, nelle modalità di cui all'articolo 13 della legge del 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. La Giunta regionale con propria deliberazione può dettare specifiche linee e indirizzi volti a garantire omogeneità nello svolgimento delle sopra citate funzioni sul territorio al fine di assicurare il coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo.

Art. 31

Attività di Presidio Territoriale idraulico

1. L'attività di presidio territoriale idraulico di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 è caratterizzata prevalentemente da un'attività di monitoraggio osservativo nel tempo reale, finalizzata alla previsione degli scenari collegati agli eventi meteorologici, al monitoraggio, alla sorveglianza delle opere idrauliche e di bonifica e all'attuazione delle azioni di contrasto degli eventi di piena volti alla salvaguardia della pubblica incolumità e al mantenimento della funzionalità delle opere stesse, da estendersi a tutte le situazioni di acclarata criticità e possibile pericolosità idraulica presenti nell'ambito dell'intero reticolo idrografico, così come individuata nei quaderni di presidio.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la struttura regionale procede:

a) all'osservazione e valutazione della situazione meteorologica, nivologica, idrologica, idraulica e attesa, nonché degli effetti che tale situazione può determinare

sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente;

b) all'osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e/o strumentale, dell'evento idrologico e idraulico in atto, da attuarsi in conformità con quanto stabilito nel quaderno di presidio di cui all'articolo 33, al fine di rilevare il livello di criticità dell'evento di piena in atto;

c) all'osservazione e controllo periodico dello stato delle arginature, se presenti, anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque e/o alla manutenzione e possibilità di intervento in caso di evento;

d) all'osservazione, gestione, manovra ed esercizio delle opere idrauliche;

e) al pronto intervento idraulico di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c);

f) allo scambio informativo tra i soggetti coinvolti nelle attività di presidio.

3. L'attività di presidio idraulico si articola per livelli in relazione alla complessità di gestione e alle possibilità di intervento:

a) attività di primo livello che si svolge su tratti di corsi d'acqua ricadenti in aree a rischio idraulico elevato o molto elevato, e/o a salvaguardia di importanti centri abitati, aree industriali o infrastrutture strategiche, in cui siano presenti arginature continue o su cui insistano organi manovrabili, caratterizzati da un elevato livello di complessità gestionale e con caratteristiche idrologiche che consentano l'attivazione del presidio in tempi compatibili con la gestione dell'evento di piena.

b) attività di secondo livello caratterizzata dall'osservazione e controllo nonché pronto intervento idraulico su tratti di corsi d'acqua, ricadenti in aree a rischio idraulico elevato o molto elevato e/o a salvaguardia di importanti centri abitati, aree industriali o infrastrutture strategiche, in cui insistano opere idrauliche sia puntuali che lineari ovvero organi manovrabili non ricadenti nel presidio di primo livello.

4. L'attività di presidio territoriale idraulico è specificata nel quaderno di presidio di cui all'articolo 33.

5. La Regione promuove accordi di collaborazione con gli enti di cui alla Direttiva PCM del 27 febbraio 2004, ai fini del coordinamento e svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

6. La struttura regionale organizza l'attività di presidio, sull'intero territorio regionale, sulla base di ambiti territoriali significativamente omogenei definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 32

Il Presidio Territoriale Idraulico (PTI)

1. All'interno del presidio territoriale idraulico, d'ora in poi definito PTI, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) sono individuati i tratti di corso d'acqua su cui si svolgono le attività di primo e secondo livello di cui all'articolo 31.

2. Con decisione della Giunta regionale sono individuate le modalità di attivazione e comunicazione in caso di evento di piena tra le strutture regionali coinvolte nell'attività di presidio territoriale idraulico.

Art. 33

Contenuti del quaderno di presidio (QdP)

1. Il Quaderno di presidio, d'ora in poi definito QdP, in relazione a ciascun ambito di PTI dettaglia le modalità organizzative ed esecutive dell'attività di presidio territoriale idraulico, definendo l'organizzazione, le criticità, nonché le procedure di attivazione del presidio e le relative strumentazioni, risorse e mezzi e dotazione funzionali allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 31.

2. Il quaderno di presidio contiene in particolare:

a. cartografia di dettaglio con individuazione delle opere idrauliche funzionali allo svolgimento del presidio e/o individuazione aree a rischio elevato e molto elevato secondo quanto previsto dal PGRA;

b. pluviometri e idrometri della rete tele idrometrica afferenti al presidio territoriale;

c. livelli idrometrici di attivazione delle fasi del presidio;

d. organizzazione del servizio di piena, in caso di presidio di primo livello, e di osservazione e controllo, in caso di presidio di secondo livello;

e. documenti tecnici relativi alla gestione di eventuali invasi presenti sul territorio;

f. strutture ausiliarie del presidio (caselli idraulici, magazzini, appostamenti di piena, ecc.);

g. materiali minimi e dotazione minima a supporto della azioni di controllo e contrasto;

h. copia degli accordi di cui all'articolo 31, comma 5, ove stipulati;

i. elenco dei soggetti e relativa modalità di attivazione, pubblici e privati, che collaborano allo svolgimento dell'attività di presidio e delle relative competenze, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile) e del presente regolamento

j. modalità di attivazione della sala di presidio territoriale, in funzione dello scenario di evento e dei suoi possibili effetti, e di raccordo con la sala operativa regionale di cui al DLgs n. 1 del 2 gennaio 2018 ("Codice della Protezione Civile").

k. procedure di attivazione, funzionamento, intervento e raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nonché responsabili all'attivazione dei piani di emergenza comunali e provinciali.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta regionale, con deliberazione, approva i QdP.

Art. 34
Caselli idraulici

1. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di cui al presente capo, sono individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/20105 e alla l.r. 70/2015), i caselli idraulici.

Art. 35
Accertamento e contestazione di violazioni amministrative e sanzioni

1. Le attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, delegate dallo Stato alla Regione o stabilite con legge regionale, sono svolte dal personale della struttura regionale preposto a tali attività.

2. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui sopra , nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono disciplinate ai sensi della l. 689/1981 e della normativa regionale in materia.

3. La Regione per le attività di controllo di cui al comma 1 può avvalersi di altri soggetti istituzionali previa stipula di apposita convenzione.

Art. 36
Modalità di verifica e accertamento dell'infrazione amministrativa

1. Il procedimento di accertamento è attivato secondo le modalità previste dal presente regolamento nei casi di seguito indicati:

- a) a seguito di segnalazione circostanziata proveniente da soggetto esterno nei confronti di terzi;
- b) a seguito di autodenuncia da parte di un soggetto;
- c) a seguito di rilevazione diretta effettuata nella ordinaria attività di vigilanza e controllo.

2. Ricontrato l'illecito, viene predisposto il verbale di accertamento.

Art. 37
Contenuti del verbale di accertamento

1. Il verbale di accertamento contiene, in particolare:
 - a) la descrizione del fatto accertato ivi compresi gli eventuali elementi finalizzati alla graduazione della sanzione ed allo svolgimento del giudizio di merito;
 - b) le indicazioni di tempo e di luogo nei quali la violazione è avvenuta;
 - c) gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido;
 - d) la norma prescrittiva e quella sanzionatoria;
 - e) l'importo, le modalità e i termini di pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'articolo 16 della l. 689/1981, ove prevista;
 - f) eventuali rilevazioni fotografiche, acquisizione di informazioni o qualsiasi elemento aggiuntivo a corredo dell'attività di accertamento.

2. Il modello tipo di verbale di accertamento è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 38
Procedura di contestazione dell'infrazione amministrativa

1. Entro i termini di cui alla l. 689/1981 il personale regionale preposto al controllo, notifica gli estremi della violazione ai soggetti interessati, dandone comunicazione alla direzione regionale competente.

Art. 39
Disposizione transitoria per lo svolgimento dell'attività di presidio territoriale idraulico

1. Nelle more dell'approvazione dei quaderni di presidio idraulici, di cui all'articolo 33, l'attività di presidio territoriale idraulico di cui al presente regolamento è svolta in conformità con quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n.1341 del 29 dicembre 2015, allegato A.

Art. 40
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 25 luglio 2018